

RACINGFORCEGROUP



POLICY WHISTLEBLOWING (Dicembre 2023)

1. Obiettivi e ambito di applicazione

La presente procedura (di seguito la “Policy Whistleblowing” o la “Policy”) stabilisce le modalità per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate, così come definiti al par. 2). La Policy garantisce inoltre il rispetto dei principi di riservatezza, protezione dell’anonimato e divieto di ritorsione, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni di questa Policy non limitano né precludono in alcun modo il diritto o l’obbligo (come eventualmente definiti dalle normative locali) di segnalare violazioni alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi in cui opera la società Racing Force S.p.A. (di seguito “RF” la “Società”), a qualsiasi altro ente designato a questo scopo dalle normative locali e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso la Società, al di fuori del perimetro di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

2. Definizioni

Le “Segnalazioni” oggetto di questa Policy indicano la comunicazione di informazioni su Violazioni.

Le “Violazioni” riguardano azioni od omissioni commesse da qualsiasi soggetto all’interno di RF, per suo conto o nei rapporti con RF o gli stakeholder di RF, durante le attività lavorative o collegate alle stesse, che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni, e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, un’induzione ad una violazione oppure vanifichino l’oggetto o la finalità:
 - di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale), ivi compresi in via non limitativa atti Comunitari relativi a settori specifici¹ e/o gli interessi finanziari dell’Unione Europea e/o il mercato interno europeo (fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente);
 - dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico dotato da RF;
 - del modello organizzativo e gestionale adottato da RF ai sensi del D.lgs. italiano n. 231/2001 (il “Modello 231”), e successive modifiche e integrazioni periodiche;
 - di Policy e Procedure della Società e principi di controllo interno;
- b) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) a RF, ai suoi dipendenti e a terzi, quali ad esempio fornitori, clienti, partner commerciali o la comunità esterna;

e/o

¹ Bandi pubblici, servizi, enti finanziari, revisione legale dei conti e altri servizi assicurativi, prodotti finanziari e mercati, prevenzione di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza della circolazione, dei trasporti e stradale, protezione ambientale, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy, protezione dei dati personali e sicurezza di reti e sistemi informatici, nonché tutti gli atti europei, o atti nazionali che implementano gli atti europei, esposti nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche ed integrazioni periodiche.

- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili localmente che disciplinano la Whistleblowing.

I “Destinatari” di questa Policy sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lavoratori subordinati;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- lavoratori autonomi o titolari di rapporto di collaborazione;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Un “Segnalante” è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione.

La “Persona Segnalata” è l’autore o il presunto autore della Violazione.

Il “Gestore delle Segnalazioni” è il dipartimento o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 4.

I “Facilitatori” sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione, collegate a quest’ultimo da un legame lavorativo.

Le “Persone Correlate”² sono i soggetti del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legati ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

3. Principi generali

RF si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino, per quanto di competenza, i seguenti principi:

- Riservatezza: RF garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6;
- Imparzialità: l’analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- Proporzionalità: le indagini condotte da RF sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;

Buona fede: le tutele al Segnalante (specificate nel par. 7) sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell’ambito della Policy). Il Segnalante non può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico; in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, nei confronti del segnalante potrebbero essere applicate sanzioni disciplinari.

4. Gestione delle segnalazioni

4.1. Contenuto e invio delle segnalazioni

I Gestori delle Segnalazioni ricevono istruzioni adeguate, sono indipendenti, hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione e gestiscono le Segnalazioni con l’opportuna diligenza; possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

² Sono compresi nella definizione anche gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Qualora la segnalazione interna venga presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa vada trasmessa da chi la riceve, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

I Destinatari che vengano a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni; tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima, e RF garantisce ai Segnalanti mezzi adeguati a monitorare tali Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nominativo e il ruolo della/e Persona/e Segnalata/e o le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

La Segnalazione può essere presentata nelle seguenti modalità:

- attraverso la Piattaforma di segnalazione <https://racingforce.integrityline.com>;
- via lettera cartacea, all'indirizzo Racing Force S.p.A. – Via Bazzano 5, 16019 Ronco Scrivia (Genova), all'attenzione del Gestore delle segnalazioni "Whistleblowing";
- tramite il sistema di messaggistica vocale integrato all'interno della Piattaforma, che consente di effettuare segnalazioni orali con camuffamento della voce;
- attraverso espressa richiesta indirizzata al Gestore delle segnalazioni, per mezzo di un incontro di persona (fisico o virtuale) da tenersi entro un periodo ragionevole.

Alla piattaforma di segnalazione può accedere anche l'Organismo di Vigilanza, in caso di segnalazioni con impatti sul Codice Etico, Modello 231 e sulle procedure ivi richiamate.

A seconda del caso, il Segnalante sarà informato che la documentazione e/o la registrazione (previo suo consenso) dell'incontro o della conversazione telefonica verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili, come specificato anche nel par. 8.

In ogni caso, l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato è impedito, al fine di garantire che l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte nelle indagini rimanga riservata.

4.2. Ricezione delle segnalazioni

Entro 7 giorni dalla ricezione di una segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni invia una comunicazione al Segnalante confermando che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in carico, a meno che non sia possibile contattare il Segnalante.

In caso di segnalazioni con impatti sul Codice Etico, il Modello 231 e sulle procedure ivi richiamate, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge prontamente l'Organismo di Vigilanza.

4.3. Verifica delle segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se vi siano elementi sufficienti per una Violazione potenziale o effettiva. In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la Segnalazione è archiviata, in linea con la normativa sulla conservazione dei dati

applicabile; il Segnalante ne viene informato e, se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy, può essere rinviato ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle Segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e il management della Società, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile localmente.

Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione. Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e oscurando ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Durante l'indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede. La Società si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa.

Alle Persone Segnalate è garantito il diritto alla difesa, nei termini della normativa applicabile localmente, incluso il diritto i) ad essere informati della Segnalazione entro un periodo ragionevole (da determinare considerando il rischio di compromettere l'indagine e/o di distruzione delle prove), ii) ad essere ascoltato dal Gestore delle Segnalazioni, iii) ad avere accesso ai documenti che li riguardano (fatto salvo il mantenimento della riservatezza dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altro terzo in assenza di un loro consenso esplicito), iv) ad essere informate dell'esito dell'indagine. La presunzione di innocenza e l'onore delle Persone Segnalate sono sempre rispettati.

La fase di verifica deve essere completata entro tre mesi dalla data di ricezione della Segnalazione (fatta salva qualsiasi legge applicabile localmente che preveda un intervallo più breve), salvo motivi giustificati. Nel caso in cui l'indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante è comunque aggiornato sullo status dell'indagine, laddove tecnicamente possibile.

4.4. Risultati delle verifiche

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predisponde una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica preliminare e della successiva eventuale indagine, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano d'azione. In caso di archiviazione della Segnalazione, ne saranno precisati i motivi.

In base ai risultati, la relazione viene quindi condivisa con il management della Società e delle funzioni coinvolte, con la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento, per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti), nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa.

Il Segnalante è informato dell'esito dell'indagine e delle eventuali azioni previste per rimediare al problema rilevato dalla Segnalazione, laddove tecnicamente possibile e nel rispetto delle normative applicabili localmente.

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili localmente.

5. Canali di segnalazione

Le Segnalazioni devono essere effettuate utilizzando il via prioritaria il canale di segnalazione interno.

Il Segnalante può utilizzare il canale esterno (ANAC) se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

La Segnalazione esterna o la divulgazione pubblica non limitano la protezione del Segnalante definita nel paragrafo 7, nel rispetto della normativa applicabile localmente.

6. Riservatezza

RF garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, dei Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito;
- b) abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità nell'ambito di una divulgazione pubblica;
- c) la comunicazione sia un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari. In questo caso, il Segnalante deve essere preventivamente informato e deve ricevere una spiegazione scritta dei motivi della comunicazione, a meno che fornire tali informazioni pregiudichi qualsiasi procedura giudiziaria.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

7. Divieto di ritorsione

RF non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, dalle Persone Segnalate e di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione (ivi comprese le rispettive Persone correlate).

RF si impegna ad eliminare, per quanto possibile, o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti sopra menzionati. RF si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

RF può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

Nel caso di Segnalazioni effettuate in conformità con questa Policy e salvo che il fatto costituisca reato secondo le normative applicabili localmente, e purché il Segnalante abbia motivi giustificati per considerare la Segnalazione necessaria per rivelare la trasgressione della legge, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso delle informazioni sulle Violazioni e non può essere ritenuto responsabile di diffamazione, di violazione del diritto d'autore o di obblighi legali o contrattuali di segretezza professionale o di norme di tutela dei dati, o di divulgazione di segreti commerciali.

8. Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del Gestore delle segnalazioni, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile vigente.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul "Whistleblowing", nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni in tema di Privacy adottate dalla Società.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.

RF ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché misure di protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno potranno essere affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

10. Aggiornamento della Procedura e diffusione

La Società riesamina su base periodica, ed eventualmente aggiorna, la Procedura, per garantirne il costante allineamento alla prassi aziendale e alla normativa di riferimento.

La Procedura è diffusa tramite caricamento sul sito internet aziendale e ogni altro strumento ritenuto opportuno.

RF promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura, per assicurare la più efficace applicazione della stessa e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di Segnalazioni, del funzionamento e dell'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione per effettuare Segnalazioni e dei provvedimenti applicabili in caso di Violazioni.